

Allegato "B" al n. 10.427 di raccolta

**STATUTO
TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI:
DENOMINAZIONE, SEDE E
DURATA E DOMICILIO DEI
SOCI**

Articolo 1 - Denominazione sociale

La società è denominata: **SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT Società di intermediazione Mobiliare S.p.A.** ovvero più brevemente **SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A.** ovvero: **S.C.M. SIM S.p.A.** (di seguito definita anche "Società").

Articolo 2 - Sede

- 2.1 La Società ha sede in **Milano**.
- 2.2 Potranno essere istituite, modificate e soppresse, con delibera dei competenti organi sociali, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici periferici e rappresentanze, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3 - Durata

- 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); la Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla legge.
- 3.2 La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 - Domicilio


Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1 La Società, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni o integrazioni (di seguito, "TUF") e in conformità alle disposizioni regolamentari attuative, ha per oggetto esclusivo lo svolgimento professionale nei confronti

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a company logo or official seal.

del pubblico dei seguenti servizi e attività di investimento:

- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti;

L'attività di cui al precedente capoverso è svolta senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della stessa.

La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento dei servizi accessori di cui all'articolo 1, stesso comma, del TUF nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

5.2 L'esercizio delle attività sopra descritte è subordinato all'autorizzazione rilasciata da Consob, sentita Banca d'Italia, ed alla conseguente iscrizione all'Albo di cui all'art. 20 del TUF.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale ed azioni

6.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.700.000 (unmilionesettecentomila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

6.2 L'assemblea dei soci potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione può essere delegato ad aumentare il capitale sociale nei termini e con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge.

6.4 Il capitale sociale è investito nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla normativa vigente.

6.5 L'assemblea straordinaria ha deliberato in data 21 aprile 2016:

(a) di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il Capitale sociale, per massimi euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero), comprensivi del sovrapprezzo, con scadenza della delega al 20 aprile 2021, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 commi 4 e 5 c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto azienda, rami d'azienda o partecipazioni rilevanti conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate, o comunque connesse al settore di attività della Società, o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciale e/o finanziari strategici, o investitori di medio e lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa

regolamentare;

(b) di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e i destinatari dell'aumento di capitale;

(c) di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, che fanno riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché ai multipli di mercato delle società comparabili e all'andamento del prezzo delle azioni rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.


6.6 L'assemblea straordinaria ha deliberato in data 21 aprile 2016:

(a) di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento il Capitale sociale, per massimi euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), comprensivi del sovrapprezzo, con scadenza della delega al 20 aprile 2021. Le azioni rivenienti dall'esercizio della predetta delega, in ipotesi di rinuncia degli attuali soci al diritto di opzione loro spettante, dovranno essere offerte in sottoscrizione (i) ad investitori qualificati, come definiti dall'art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/99 e 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Intermediari Consob nonché agli altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati/istituzionali" ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) in prossimità dell'Ammissione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Parte II del Regolamento Emittenti AIM, ovvero (ii) a soggetti diversi dagli investitori qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento 11971/99.

(b) di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo

(c) di stabilire che al Consiglio di Amministrazione sia consentito esercitare la predetta delega solo ove l' equity value della Società, determinato con l'ausilio degli advisor che assistono la Società nel processo di quotazione in conformità con le migliori prassi di mercato, risulti superiore ad Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni virgola zero zero).

6.7 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale ("AIM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema



di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.

6.8 Il Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2016 in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 21 aprile 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi Euro 377.714,00 (trecentosettantasettemila settecentoquattordici virgola zero zero), mediante emissione di massime 377.714 (trecentosettantasettemila settecentoquattordici) azioni ordinarie dematerializzate aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con un sovrapprezzo variabile per minimi Euro 9,59 (nove virgola cinquantanove), per ciascuna azione di nuova emissione. Il termine finale di sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2016.

Articolo 7 - Azioni, requisiti dei partecipanti al capitale sociale

7.1 Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

7.2 Fermo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislativi e regolamentari e quanto previsto dal presente Statuto, le azioni sono liberamente trasferibili.

7.3 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ognuna uguali diritti; ogni azione dà diritto ad un voto. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla suddetta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i titolari.

7.4 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni di legge.

Articolo 8 - Partecipazioni Rilevanti

8.1 Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "**Cambiamento Sostanziale**" come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

8.2 La comunicazione del "**Cambiamento Sostanziale**" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, in dipendentemente dalla data di esecuzione.

8.3 La comunicazione del "**Cambiamento Sostanziale**" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

8.4 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "**Cambiamento Sostanziale**" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per

le quali è stata omessa la comunicazione.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

8.6 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

8.7 Fermo quanto sopra previsto, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del TUF i titolari di partecipazioni rilevanti al capitale della Società devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità tempo per tempo applicabili.

Articolo 9 - Opa Endosocietaria


9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia). Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A.

9.2 Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

9.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.4 Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

9.5 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, primo



comma, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

9.6 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

9.7 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

9.8 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Articolo 10 - Conferimenti, versamenti e finanziamenti dei soci

10.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

10.2 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'art. 2344 c.c..

Articolo 11 - Obbligazioni

11.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili in azioni o con warrant e non convertibili, nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

11.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

11.3 All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme previste dalla legge e dal presente statuto per l'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 12 - Finanziamenti dei soci

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 13 - Recesso

13.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto di partecipazione.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 c.c. e seguenti, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.. È escluso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.


13.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso



tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349 c.c., comma primo.

13.4 Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Articolo 14 - Unico socio

14.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

14.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

14.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

14.4 Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

15.2 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché su tutti gli ulteriori oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nei limiti e con le competenze stabiliti dalle leggi vigenti.

15.3 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

15.4 L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.


L'assemblea, oltre a stabilire i suddetti compensi, approva:

- (i) le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- (ii) i piani basati su strumenti finanziari.

15.5 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

15.5 In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del presente Statuto, un'operazione - compiuta anche per il tramite di una società controllata - con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza ai sensi della procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società e il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società.



Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 21.2 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 21.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

17.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, nei termini di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, o negli Stati Membri dell'Unione Europea, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "[ILSole24Ore]" o "[Milano Finanza]" o "[Italia Oggi]".

17.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

17.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

17.4 Ove consentito, l'assemblea potrà inoltre tenersi in unica convocazione.

17.5 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

17.6 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.

Articolo 18 - Intervento e rappresentanza

18.1. Possono intervenire in Assemblea i Soci con diritto di voto, nei limiti e nelle modalità imposte

dalla legge.

18.2 Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

18.3 I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

18.4 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 19 Presidenza e svolgimento

19.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti, o dall'Amministratore Delegato.

19.2 Il Presidente o l'Amministratore Delegato sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio.

19.3 Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.


19.4 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate dal verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario o dal notaio – ove presente; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.

19.5 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

19.6 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di preavviso.

Art. 20 Costituzione e deliberazioni

20.1 Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.



20.2 Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi.

TITOLO V ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci.

21.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a. la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f. la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 22 - Deleghe di poteri

Fatta eccezione per le materie non delegabili ai sensi del Codice Civile o della normativa speciale applicabile alle società di investimento mobiliare, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni in conformità al successivo articolo 29.

Articolo 23 - Composizione dell'organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, eletti dall'assemblea.

Articolo 24 - Nomina dell'organo amministrativo

24.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

25.1 Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

25.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal

presente statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

- 25.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data dell'assemblea. In tal caso, uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, a tal fine, almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso di tali requisiti di indipendenza. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
- 25.4 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.
- 25.5 Ogni azionista non può presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 25.6 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del TUF, non sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentito la Banca d'Italia e la CONSOB.
- 25.7 Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i curricula dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
 2. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 25.8 Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 25.9 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

- 25.10 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 25.11 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 26 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 26.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, per la durata del mandato, un Presidente; il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due Vice Presidenti.
- 26.2 Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente; fra più Vice Presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 26.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
- 26.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società e ne determina il trattamento economico.

Articolo 27 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 27.1 Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia presso la sede sociale sia altrove, anche all'estero, purché in altri Paesi dell'Unione Europea, almeno ogni tre mesi e, comunque, ogniqualvolta il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 26 lo giudichi opportuno, nonché quando ne sia fatta espressa e motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall'intero Collegio Sindacale.
- 27.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo
- 27.3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 26, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo e, nei casi di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima della medesima con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Ove la convocazione sia effettuata

mediante posta elettronica, all'indirizzo preventivamente indicato da ciascun destinatario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 26, verificherà con i mezzi più opportuni il ricevimento dell'avviso da parte degli interessati, provvedendo, in caso di esito negativo, a rinnovare l'avviso stesso con qualsiasi altro mezzo idoneo.

27.4 In ipotesi di riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza, l'avviso di convocazione dovrà specificare il luogo audio e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

27.5 Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri, tutti i Sindaci effettivi, nonché, se del caso, siano rispettate le modalità previste per lo svolgimento in audio o videoconferenza ai sensi del successivo comma 6.

27.6 Ove ciò sia stato precisato nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in luoghi diversi, tra loro collegati a cura della Società in videoconferenza o in audioconferenza, mediante l'utilizzo di apparecchiature che permettano, rispettivamente, il collegamento audio e il collegamento video, o il solo collegamento audio. In tali ipotesi tutti i presenti, che devono potere essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri partecipanti all'adunanza, devono poter seguire la discussione e prendere parte in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere o visionare documenti relativi alla discussione, con ciò garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione. Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel relativo verbale.

27.7 Verificandosi i presupposti di cui al comma precedente, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 28 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione


28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto di seguito previsto, in caso di parità prevale il voto di chi presiede; in deroga a quanto previsto al precedente punto, è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società sia stato fissato in tre membri.

28.2 Il voto è personale e non può essere dato per rappresentanza.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

28.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

28.5 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e controfirmate dal Segretario.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal. The signature is a cursive, stylized name.

Articolo 29 - Organi delegati

- 29.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e la relativa remunerazione (nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 15.4).
- 29.2 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 29.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 29.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..
- 29.5 Per determinate attività o singoli negozi, il Consiglio potrà conferire poteri, con la relativa firma sociale, a uno o più dei suoi membri, determinando limiti e modalità di esercizio dei poteri conferiti, sempre nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto.

Articolo 30 - Rappresentanza sociale

- 30.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 37, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, anche *ad lites*. Di fronte ai terzi e in giudizio, la firma di chi sostituisce il Presidente ai sensi del precedente articolo 26 costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione ai sensi del medesimo articolo.
- 30.2 All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta la rappresentanza e l'uso della firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 30.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza e l'uso della firma sociale a singoli Consiglieri relativamente a singoli atti o categorie di atti.
- 30.4 Il Consiglio di Amministrazione può conferire facoltà di firma al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altri dipendenti, singolarmente o disgiuntamente, fissandone i limiti e le modalità.
- 30.5 La facoltà di rappresentare la Società nelle assemblee delle altre società in cui partecipano i clienti titolari di contratti di gestione individuale di portafogli con la Società, spetta, anche singolarmente, a ciascuno degli Amministratori o a ciascuno dei soggetti a tal fine espressamente designati dal Consiglio di Amministrazione con preventiva delibera. Tali soggetti avranno il potere di esprimere la volontà sociale.

Articolo 31 - Compensi

- 31.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute

per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.(nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 15.4)

31.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

31.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Articolo 32 - Funzioni del Collegio Sindacale

32.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

32.2 Può esercitare il controllo contabile nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 35.1 del presente Statuto.

Articolo 33 - Nomina e funzionamento del Collegio Sindacale

33.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun Sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2400 c.c..

33.2 Ai sensi dell'art. 13 del TUF, i Sindaci dovranno possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentito la Banca d'Italia e la CONSOB. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, così come previsto dal comma 2 e ss. dell'art. 15 del TUF.

33.3 Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

33.4 I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

33.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

33.6 Le liste presentate dai Soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano

(anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

- 33.7 Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.
- 33.8 Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 33.9 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
- 33.10 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 33.11 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 33.12 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 33.13 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 33.14 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 33.15 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.
- 33.16 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
- 33.17 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.
- 33.18 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

33.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

33.20 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

33.21 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Articolo 34 - Compensi

Ai Sindaci effettivi spetta un compenso annuo determinato dall'assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

TITOLO VII REVISORE CONTABILE

Articolo 35 – revisione legale dei conti

35.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile.

35.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'Assemblea.

TITOLO VIII DOCUMENTI CONTABILI, BILANCIO ED UTILI

Articolo 36 - Documenti contabili


36.1 La Società, in aggiunta alle scritture contabili ordinariamente prescritte per le imprese dal Codice Civile e dalle altre norme di legge, deve redigere e conservare le scritture, i rendiconti, i prospetti e tutti gli altri documenti contabili secondo quanto previsto dalla normativa speciale vigente e applicabile alle società di investimento mobiliare.

36.2 Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di legge.

Articolo 37- Esercizio sociale e Bilancio

37.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

37.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.



Articolo 38 – Utili

38.1 L'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio delibera in merito alla destinazione dell'utile netto, dedotti:

- la quota da destinarsi all'accantonamento a riserva legale, ai sensi della normativa tempo vigente;
- le ulteriori quote da destinarsi, su proposta degli Amministratori, alla costituzione o all'incremento di fondi o riserve volontarie.

38.2 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, secondo il termine fissato dall'assemblea.

38.3 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno in cui sono diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

38.4 Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IX PROCEDURE INTERNE E CODICE DI COMPORAMENTO

Articolo 39 - Procedure interne

Il Consiglio di Amministrazione approva le procedure organizzative interne volte a disciplinare l'ordinato e corretto svolgimento delle attività della Società, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 40 - Codice interno di comportamento

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un codice interno di autodisciplina che stabilisce le regole di comportamento dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori della Società.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Scioglimento e liquidazione

41.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a con-

seguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie;

- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

41.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

41.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a. il numero dei liquidatori;
- b. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c. a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

41.4 L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

Articolo 44 - Clausola arbitrale

44.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ovvero tra Amministratori e/o la Società e/o i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione delle questioni nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

44.2 La sede del collegio arbitrale sarà in Milano.

44.3 L'Arbitrato sarà rituale e il collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

Articolo 45 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto sono richiamate le vigenti



norme di legge e le disposizioni di attuazione, anche regolamentari.

Per allegato:

F.to MARIA LEDDI

FABIO GASPARE PANTE'